

<p>Fondi di solidarietà: adeguamento</p> <p>Circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21 ottobre 2022</p>	<p>Stante l'avvicinarsi del termine transitorio (31 dicembre 2022), fissato dalla Legge di Bilancio 2022 per l'adeguamento da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alle nuove disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, viene fornito un riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento posti dalla riforma e delle relative indicazioni operative.</p>
<p>Fac-simile dichiarazione una tantum di 150 euro e flusso regolarizzativo per una tantum di 200 euro</p> <p>Messaggi INPS nn. 3805 e 3806 del 20 ottobre 2022</p>	<p>Al fine di agevolare gli adempimenti, da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, connessi all'erogazione dell'indennità una tantum di 150 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, l'INPS rende disponibile un fac-simile di dichiarazione da intendersi solo come strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante. Riguardo l'indennità una tantum di 200 euro, laddove i datori non l'avessero erogata con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno provvedervi tramite l'invio di un flusso UniEmens regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi entro e non oltre il 30 dicembre 2022.</p>
<p>Edilizia: confermata all'11,50% la riduzione contributiva per il 2022</p> <p>Decreto interministeriale 5 settembre 2022</p>	<p>In data 12 ottobre 2022 è stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del sito www.lavoro.gov.it, il Decreto con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, conferma, per l'anno 2022, la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell'11,50%. Si resta in attesa delle istruzioni operative dell'INPS.</p>
<p>Estensione indennità una tantum 200 euro: istruzioni</p> <p>Circolare INPS n. 111 del 7 ottobre 2022</p>	<p>L'INPS ha reso note le istruzioni operative per l'attuazione dell'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino al 18 maggio 2022, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8%, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'Istituto previdenziale. Ai lavoratori interessati, l'indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione del mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell'indennità una tantum e di essere stato destinatario degli eventi sopra citati.</p>
<p>Obbligo di formazione per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione straordinaria</p> <p>Decreto 2 agosto 2022 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2022)</p>	<p>I lavoratori beneficiari della CIGS sono tenuti a partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. La mancata partecipazione a tali iniziative, senza giustificato motivo, è sanzionata con la decurtazione del trattamento di integrazione salariale da una mensilità fino alla decadenza della stessa. Il Ministro del Lavoro ha adottato il Decreto, nel quale sono definite le "modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie".</p>

ESONERO PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Il c.d. Decreto Sostegni-ter ha introdotto l'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che operano nel settore delle **agenzie di viaggio e dei tour operator** contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.

Tale esonero è:

- riconosciuto fino a un massimo di **cinque mesi** (anche non continuativi), per il periodo di competenza aprile - agosto 2022,
- fruibile **entro il 31 dicembre 2022**.

Aziende beneficiarie

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79. Ai fini dell'esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione della stessa è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter".

Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo spetta in relazione a tutti i **rapporti di lavoro subordinato**, sia instaurati che instaurandi (ivi inclusi i rapporti di apprendistato), da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Condizioni per l'accesso all'esonero

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura dell'incentivo

L'esonero si sostanzia in un **abbattimento totale della contribuzione previdenziale** dovuta dal datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, ad eccezione di specifiche voci (quali, ad esempio, contributi e premi dovuti all'INAIL) in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 (ivi compresi i rapporti di apprendistato).

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, che ammontano a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Compatibilità con norme europee e compatibilità con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ed è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.